

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

pianificazione territoriale con particolare riguardo alla definizione di reti ecologiche, alla creazione di corridoi ecologici ed all'approfondimento di metodologie di ingegneria naturalistica e ripristino ambientale.	<b>Art. 34, c.3 - Istituzione di parchi e aree di reperimento:</b> Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ambiente provvede alla delimitazione provvisoria dei parchi nazionali di cui ai commi 1 e 2 sulla <b>base degli elementi conoscitivi e tecnico-scientifici disponibili, in particolare, presso i servizi tecnici nazionali</b> e le amministrazioni dello Stato ...
<p>Coordinamento Comitato per le Specie Aliene in Acquacoltura</p> <p>Procedure per la valutazione delle introduzioni di specie esotiche</p> <p>Procedure per l'analisi di rischio</p> <p>Supporto tecnico alle Amministrazioni (MiPAF e MATTM)</p> <p>Gestione e implementazione del Registro on line</p>	<p>Il Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MiPAF) ha istituito con <b>D.M. 339/2008</b> il Comitato per le Specie Aliene Acquacoltura.</p> <p>Il DM prevede <b>all'Art. 1</b> la partecipazione dell'ISPRA. Inoltre Il MiPAF ha affidato ad ISPRA il coordinamento delle attività del Comitato con il Supporto di una Segreteria Tecnica (Reg. (CE) 708/2007). - ISPRA ha, inoltre, creato e gestisce il registro delle specie aliene in acquacoltura ai sensi dell'art. 23 Reg. 708/2007 pubblicato on-line.</p>

**3. Processi produttivi e territoriali**

ISPRA assicura le attività di rilievo nazionale per l'acquisizione dei dati sui principali determinanti ambientali e sui processi territoriali, con l'obiettivo di valutarne i principali termini di sorgenti verso l'ambiente e di efficienza, assicurando le attività di ricerca in tali ambiti.

Attività	Riferimenti legislativi
Predisposizione annuale dell'inventario delle emissioni in atmosfera	<p><b>D. Lgs. N. 300/1999; D. Lgs. N. 171/04 ;</b></p> <p><b>D. Lgs. N. 51/2008 art. 14-bis, Comma 2.</b> L'APAT è responsabile della realizzazione, della gestione e dell'archiviazione dei dati dell'Inventario Nazionale dei gas serra della raccolta dei dati di base e della realizzazione di un programma di controllo e di garanzia della qualità. <b>Comma 4.</b> L'APAT predispone, aggiorna annualmente e trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un progetto per l'organizzazione del Sistema nazionale per la realizzazione dell'Inventario nazionale dei gas-serra, conformemente a quanto stabilito dalla decisione 19/CMP.1 della Convenzione-quadro sui cambiamenti climatici</p>
Disaggregazione a livello provinciale dell'inventario nazionale delle emissioni in atmosfera.	<b>D.Lgs. N. 155/2010, art. 22, comma 3.</b> L'ISPRA provvede, ogni cinque anni, e per la prima volta entro il 2012 con riferimento all'anno 2010, a scalare su base provinciale l'inventario nazionale disciplinato all'articolo 4 del decreto legislativo n. 171 del 2004, al fine di consentire l'armonizzazione con gli inventari delle regioni e delle province autonome.
Gestione e aggiornamento annuale del	<b>D.M. 23/11/2001</b> Regolamento CE n. 166/2006 (in via di

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

registro delle emissioni inquinanti E-PRTR.	recepimento) <b>D. Lgs. N. 59/05 art. 12, Comma 1.</b> I gestori degli impianti di cui all'allegato I trasmettono all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il tramite dell' <b>Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici</b> , entro il 30 aprile di ogni anno i dati caratteristici relativi alle emissioni in aria, acqua e suolo, dell'anno precedente, secondo quanto già stabilito ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 372. <b>Comma 3.</b> L' <b>Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici</b> elabora i dati di cui al comma 1 e li trasmette all'autorità competente e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio anche per l'invio alla Commissione europea.
Aggiornamento annuale dell'inventario dei grandi impianti di combustione	<b>Direttiva 2001/80/CE D. Lgs. N. 152/06 art. 274, Comma 5.</b> L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT), sulla base delle informazioni di cui al comma 4, elabora una relazione in cui sono riportate le emissioni di biossido di zolfo, ossidi di azoto e polveri di tutti i grandi impianti di combustione di cui alla parte quinta del presente decreto
Amministrazione del Registro Nazionale dei Crediti di Emissione di Gas Serra (Emission Trading System).	<b>D. Lgs. 216/2006 D. Lgs. 216/2006 art. 14, commi 1 e 2</b> , così come modificati dal <b>D. Lgs. 51/2008</b> Regolamento (CE) n. 2216/2004 (scadenze periodiche) ""È istituito e gestito senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente ed i servizi tecnici, di seguito APAT, il Registro nazionale delle emissioni e delle quote di emissioni (...)
Elaborazione dello scenario energetico e dei livelli delle attività produttive e relativa disaggregazione su base regionale	<b>D. Lgs. N. 155/2010, art. 22, comma 4.</b> ” L'ISPRA elabora lo scenario energetico e dei livelli delle attività produttive nazionale e provvede a scalarlo su base regionale e, sulla base di tale scenario, l'ENEA elabora, secondo la metodologia a tali fini sviluppata a livello comunitario, lo scenario emissivo nazionale.”
Aggiornamento degli scenari di emissione dei gas-serra e valutazione delle politiche e misure	<b>Decisione N. 280/2004/CE, D. Lgs. N. 351/99, D. Lgs. N. 171/04, art. 4, commi 1 e 2</b> c.1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT», e l'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente, elaborano,...gli inventari provvisori e definitivi delle emissioni di cui all'articolo 1, comma 1, e, sulla base dei predetti inventari, le proiezioni delle stesse emissioni. c.2. L'APAT trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio: a) ..... b) entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire dal 2005, un inventario definitivo delle emissioni relativo al primo anno del biennio precedente l'anno in corso ed un inventario provvisorio delle emissioni relativo al secondo anno dello stesso biennio; c) entro il 30 novembre di ogni anno, a partire dal 2004, le proiezioni delle emissioni per il 2010 e per gli anni successivi, sulla base degli inventari di cui alle lettere a) e b).

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

Gestione della Sezione Nazionale del Catasto dei Rifiuti	<p><b>D.Lgs n. 152/06: art.189 comma 1:</b> “Il Catasto dei rifiuti, istituito dall'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 1988, n. 397, .. è articolato in una Sezione nazionale, che ha sede in Roma presso l'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) e in Sezioni regionali o delle province autonome di Trento e di Bolzano.....</p> <p><b>art.189 comma 2</b> “Il Catasto assicura un quadro conoscitivo completo e costantemente aggiornato, anche ai fini della pianificazione delle attività di gestione dei rifiuti, dei dati raccolti ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 70, ...</p> <p><b>DM 17 dicembre 2009: art. 10 comma 1</b> “ L’Istituto Superiore per la protezione e la ricerca Ambientale (ISPRA) organizza il Catasto dei rifiuti di cui all’art. 189 [...] attraverso la costituzione del Catasto Telematico interconnesso su rete nazionale [...]” <b>art. 8 comma 2</b> “ La tipologia dei dati, i tempi e gli standard per la trasmissione degli stessi sono definiti [...] dal Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del Mare, sentita l’ISPRA”</p> <p><b>art.9 comma 2</b> “Il Catasto dei rifiuti assicura le informazioni necessarie per lo svolgimento delle proprie funzioni di controllo alle Agenzie regionali per la protezione dell’Ambiente (ARPA) [...]”</p> <p><b>DM 15 febbraio 2010; DM 9 luglio 2010</b></p>
Monitoraggio dell’attuazione della normativa relativa a specifici flussi di rifiuti (veicoli fuori uso, imballaggi)	<p><b>D.Lgs. n. 209/1999 , art.3, comma 4. D.Lgs. n. 209/2003: art 11 comma 4; Art. 6 comma 7:</b> “Le province trasmettono annualmente al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, all'APAT ...i risultati delle ispezioni effettuate ai sensi del presente articolo.</p> <p><b>D.Lgs. n. 36/2003; D.Lgs. n. 133/2005: art. 15 comma 5:</b> “Copia delle autorizzazioni rilasciate, nonché della relazione di cui al comma 3 sono trasmesse, a meri fini statistici, dall'autorità competente all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT)”</p> <p><b>D.Lgs. n. 152/2006: art. 220 comma 1:</b> “Per garantire il controllo del raggiungimento degli obiettivi di riciclaggio e di recupero, il Consorzio nazionale degli imballaggi .... comunica annualmente alla Sezione nazionale del Catasto dei rifiuti, utilizzando il modello unico di dichiarazione di cui all'articolo 1 della legge 25 gennaio 1994, n. 70[...]”</p> <p><b>Regolamento (CE), n. 2150/2002 e successive modificazioni, relativo alle statistiche sui rifiuti</b> (Articolo 1, paragrafo 2, articolo 3, allegati I e II);</p> <p><b>Regolamento (CE) n. 1445/2005</b> relativo alla definizione dei criteri di valutazione della qualità ed i contenuti delle relazioni sulla qualità delle statistiche sui rifiuti ai fini del Regolamento (CE) n. 2150/2002</p>
Monitoraggio dei rifiuti urbani nell’ambito del quadro strategico nazionale 2007-2013	<p><b>Delibera CIPE 82/2007:</b> allegato 1 Allegato 1 – Punto III “Indicatore S.07 Kg di rifiuti urbani smaltiti in</p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p>discarica per abitante all'anno. Indicatore S.08 Percentuale di raccolta differenziata sul totale dei rifiuti urbani raccolti. Indicatore S.09 Quota di frazione umida (frazione organica e verde) trattata in impianti di compostaggio sulla frazione di umido nel rifiuto urbano totale per la produzione di compost ex. D.Lgs. n. 217/2006. [...].</p>
Rapporto Rifiuti Urbani e rifiuti speciali	<p><b>D.Lgs n. 152/2006 (art.189):</b> art 189 comma 6 “[...]L'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) elabora i dati, evidenziando le tipologie e le quantità dei rifiuti prodotti, raccolti, trasportati, recuperati e smaltiti, nonché gli impianti di smaltimento e di recupero in esercizio e ne assicura la pubblicità.”</p> <p><b>DM 17 dicembre 2010; art. 10 comma 2 :</b> “L’ISPRA elabora i dati forniti dal sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti ai fini della predisposizione del rapporto annuale[...]”</p> <p><b>Delibera CIPE 57/2002; Delibera CIPE 82/2007</b></p>
Attività in materia di apparecchiature elettriche ed elettroniche e pile ed accumulatori	<p><b>D.Lgs. n. 151/2005 Art 8, comma 8:</b> “Le province competenti trasmettono, con cadenza annuale, i risultati delle ispezioni di cui ai commi 4 e 5 all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «APAT”, che li elabora e li trasmette al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio per la successiva comunicazione alla Commissione europea”</p> <p><b>Art. 9, comma 5:</b> “L'APAT assicura il monitoraggio del raggiungimento degli obiettivi ...</p> <p><b>D.Lgs. n. 188/2008: art 8, comma 3:</b> “Le percentuali di raccolta di pile e accumulatori portatili sono calcolati annualmente dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale “[...]L'ISPRA effettua ispezioni a campione sui produttori al fine di verificare il corretto assolvimento dei compiti di cui all'articolo 14, comma 2.”</p> <p><b>D.M. 25 settembre 2007, n. 185 Art. 2:</b> “Il Registro è predisposto, gestito e aggiornato dal Comitato di vigilanza e controllo di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151, di seguito Comitato di vigilanza e di controllo, che si avvale dell'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito APAT”</p>
Sorveglianza di mercato delle macchine rumorose	<p><b>Direttiva 2000/14/CE D.Lgs 4 settembre 2002, n.262, art.4</b> “Controllo sul mercato” 1. L'attività di controllo sulle macchine e sulle attrezzature di cui all'allegato I connessa all'applicazione del presente decreto è svolta dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA).....</p> <p><b>D.M Min.Ambiente 4 ottobre 2011 – “Definizione dei criteri per gli accertamenti di carattere tecnico nell’ambito del controllo sul mercato di cui all’art. 4 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n.</b></p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p>262 relativi all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto" (Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2012), art.2, c.3: "Il controllo sul mercato è svolto dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che a tal fine si avvale <b>dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA)</b></p>
Inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite in acqua	<p>"Predisposizione inventario delle emissioni, degli scarichi e delle perdite ai sensi della <b>Direttiva 2008/105 Art. 5, comma 1 come disposto dal D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219</b>;"</p> <p>Il <b>D.Lgs. 10 dicembre 2010, n. 219</b>, di recepimento della Direttiva 2008/105 ART. 1 recante modifiche all'ART. 78-ter del D.Lgs 152/2006 comma 1." Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuna per la parte di territorio di competenza ricadente in ciascun distretto idrografico, mettono a disposizione attraverso il sistema <b>SINTAI</b> le informazioni di cui all'Allegato 1...<b>comma 2.</b> L' Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale, di seguito <b>ISPRA</b>, rende disponibili attraverso il sistema <b>SINTAI</b> i formati standard e i servizi per la messa a disposizione delle informazioni da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano;</p> <p><b>comma 3.</b>L'<b>ISPRA</b> elabora l'inventario, su scala di distretto, dei rilasci derivanti da fonte diffusa, degli scarichi e delle perdite... <b>comma 6:</b> "L' <b>ISPRA</b>, previa verifica e validazione da parte delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e Bolzano, mette a disposizione, tramite il sistema <b>SINTAI</b>, di ciascuna Autorità di Distretto gli inventari aggiornati su scala distrettuale .....</p>
Censimento ed Anagrafe dei Siti Contaminati da bonificare	<p><b>D.Lgs. 152/06, art. 251.</b>"Censimento ed anagrafe dei siti da bonificare." 1. Le regioni, sulla base dei criteri definiti dall' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (<b>APAT</b>), ".....". 3. "....." l' Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (<b>APAT</b>) definisce, in collaborazione con le regioni e le agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, i contenuti e la struttura dei dati essenziali dell'anagrafe, "...."</p>
Formulazione pareri (operazioni di dragaggio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)	<p><b>Art. 2 D.M. 7 novembre 2008</b> "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996 della Legge 27/12/2006 n. 296. Art. 2 comma 3.</p>
Attività di caratterizzazione e valutazione dei dati ambientali (operazioni di dragaggio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale)	<p><b>Art. 2 D.M. 7 novembre 2008</b> "Disciplina delle operazioni di dragaggio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale, ai sensi dell'art. 1, comma 996 della Legge 27/12/2006 n. 296; · Legge 9 dicembre 1998, n. 426; <b>D.M. 18 settembre 2001, n. 468</b>; · <b>D.M. 10 gennaio 2000</b>; · <b>D.M. 7 aprile 2006 n. 152</b>; · art. 5 del <b>D.M. 28 novembre 2006, n. 308</b> . Allegato 1 del <b>D.M. 7</b></p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p><b>novembre 2008 “Disciplina delle operazioni di dragaggio nei Siti di bonifica di Interesse Nazionale, ai sensi dell’art. 1, comma 996 della Legge 27/12/2006 n. 296;</b></p> <p><b>Decreto 18 settembre 2001, n. 468</b> "Considerato che per la caratterizzazione delle aree marine perimetrare sarà necessario avvalersi dell'ICRAM sulla base di apposita convenzione del Ministero dell'ambiente,...;</p> <p><b>art. 5 del D.M. 28 novembre 2006, n. 308</b> "Per la caratterizzazione delle aree marine relative ai siti indicati nell'allegato 1 al presente decreto, la convenzione stipulata tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM) ai sensi dell'articolo 10 del decreto 18 settembre 2001, n. 468, e' estesa ai predetti siti e finanziata con le risorse di cui al citato allegato 1. 2..</p>
--	--

#### 4. Gestione e diffusione delle informazioni ambientali

ISPRA assicura la raccolta, la gestione e la diffusione (al pubblico e per obblighi di reporting) delle informazioni ambientali di rilievo nazionale, curando l’armonizzazione, l’integrazione e la diffusione dei dati anche nell’ambito del Sistema Agenziale, assicurando le attività di ricerca in tali ambiti.

Attività	Riferimenti legislativi
Gestione e diffusione dei dati ambientali e territoriali	<p><b>L.61/94 art.1</b> “L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) [...] svolge:</p> <p>a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale,</p> <p>(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). [...] le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: [...] b) nella raccolta sistematica, anche informatizzata, e nella integrale pubblicazione di tutti i dati sulla situazione ambientale, anche attraverso la realizzazione del sistema informativo e di monitoraggio ambientale in raccordo con i Servizi tecnici nazionali; c) nella elaborazione di dati e di informazioni di interesse ambientale, nella diffusione dei dati sullo stato dell'ambiente, nella elaborazione, verifica e promozione di programmi di divulgazione e formazione in materia ambientale; [...] e) nella cooperazione con l'Agenzia europea dell'ambiente e con l'Istituto statistico delle Comunità europee (EUROSTAT), nonché con le organizzazioni internazionali operanti nel settore della salvaguardia ambientale”</p>
Implementazione di INSPIRE e dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e ambientale	<p><b>D.lgs. 32/2010 (art. 3)</b> Per l’assolvimento di tali funzioni il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, di seguito <b>ISPRA</b>, quale struttura di coordinamento anche ai fini dell’adempimento dei compiti</p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p>di cui all'articolo 12 e del raccordo con la rete europea d'informazione e di osservazione in materia ambientale.</p> <p><b>D.lgs. 32/2010 (art. 7)</b> .... l'ISPRA, ferma restando la proprietà e la responsabilità del dato da parte delle altre autorità pubbliche, cura la progressiva integrazione dei set di dati territoriali nell'ambito del Sistema informativo nazionale ambientale (S.I.N.A.) per il tramite della rete SINAnet.</p> <p><b>D.lgs. 32/2010 (art. 11)</b> La Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale è organo di raccordo istituzionale tra le pubbliche amministrazioni che producono set di dati territoriali, nonché di indirizzo tecnico all'azione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare nell'ambito della predisposizione dei provvedimenti atti al funzionamento dell'infrastruttura nazionale per l'informazione territoriale e del monitoraggio ambientale.[...] Sono membri di diritto della Consulta: [...] un rappresentante dell'ISPRA</p> <p>[...] I rappresentanti delle regioni, d'intesa con l'ISPRA, curano il raccordo tecnico ed informativo con le Agenzie ambientali, regionali e provinciali.</p> <p><b>D.lgs. 32/2010 (art. 12)</b> Ai fini della raccolta dei dati per il monitoraggio e per la rendicontazione il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si avvale dell'ISPRA, in raccordo con la Consulta nazionale per l'informazione territoriale ed ambientale.</p>
EIONet – European Environmental Information and Observation Network : National Focal Point, coordinamento dei data flows e gestione del Repository nazionale del nodo italiano della rete EIONet	<b>DM Min Ambiente 29 ottobre 1998 art. 6 "L'Agenzia nazionale</b> assicura la funzione di Punto focale nazionale dell'Agenzia Europea dell'Ambiente e conseguentemente svolge attività di consulenza per il rappresentante del Ministero dell'ambiente nel Consiglio di Amministrazione dell'Agenzia Europea, svolge le attività connesse alla gestione della rete dei Centri di riferimento nazionali, anche avvalendosi delle Agenzie regionali, e assicura le funzioni tecnico-operative relative alla gestione del polo nazionale della rete EIONET."
Coordinamento della Rete dei Punti Focali SINAnet – Rete del Sistema Informativo Nazionale Ambientale	<b>"Legge n. 61/94 Art. 1 comma 1</b> DM Min Ambiente 29 ottobre 1998 DEC/VIA/3297 (trasferimento SINA all'ANPA): ....L' <b>Agenzia nazionale</b> svolge le attività di monitoraggio e coordinamento tecnico dei Progetti interregionali del Programma triennale 1994-96 e, sulla base di obiettivi definiti in accordo con il Ministero, svolge tutte le funzioni relative alle attività dei gruppi di coordinamento tecnico dei progetti.
Attività in ottemperanza agli adempimenti derivanti dalla adesione dell'ISPRA al Sistema Statistico nazionale (SISTAN), di cui al Decreto Legislativo 322/1989 e s.m.i.	<b>Legge n. 61/94 Art. 1</b> comma 8 e s.m.i. <b>"L'ANPA fa parte del Sistema statistico nazionale"</b> Decreto Legislativo 322/1989 e s.m.i. (Adempimenti Annuali: Programma Statistico Nazionale (PSN), Piano d'attuazione, Schede PSN, Rapporto attività, Stato d'attuazione, Circoli di Qualità SISTAN)
Reporting d'obbligo comunitario disposto	<b>D.Lgs 152/2006</b> Trasmissione dati dalle Regioni/PA



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

dalla Direttiva 91/271/CE concernente il trattamento delle acque reflue urbane	Trento e Bolzano ad <b>ISPRA</b> , ex-APAT: D.M. 198/2002 Parte A – trattamento acque reflue urbane.
Reporting d'obbligo comunitario disposto dalla Direttiva 2000/60/CE	<p><b>"DM 17 luglio 2009 comma 3:</b> "Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la parte di territorio regionale ricadente in ogni distretto idrografico e le Autorità di Bacino, ciascuno per la propria competenza, trasmettono attraverso il <b>nodo nazionale WISE del sistema SINTAI</b>, nelle more della messa in opera del sistema WISE distribuito, le informazioni di cui agli allegati A, B, C, D, E, F, G e H al presente decreto, entro le scadenze indicate in ciascuna scheda, i dati necessari alla definizione degli strati informativi GIS di riferimento nazionale, secondo modalità conformi al sistema informativo europeo WISE rese disponibili da <b>ISPRA</b> ai sensi del comma 2."</p> <p><b>DM 17 luglio 2009 comma 4.</b> "L'<b>ISPRA</b> elabora, per la predisposizione del primo rapporto, sulla base delle informazioni di cui al comma 3 e, conformemente alle disposizioni comunitarie, i dati e le cartografie vettoriali entro il 31 gennaio 2010, per la verifica e validazione da parte delle Autorità di Bacino, delle Regioni, delle Province autonome di Trento e Bolzano, ciascuno per la propria competenza, da effettuarsi entro il 1 marzo 2010.</p> <p>L'<b>ISPRA</b>, sentito il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (di seguito MATTM), mette a disposizione della Commissione Europea, per conto dello stesso Ministero, il rapporto entro il 23 marzo 2010. I successivi adempimenti tengono conto delle scadenze temporali indicate negli allegati al presente decreto, nonché</p> <p>degli eventuali aggiornamenti delle specifiche WISE.</p>
Reporting d'obbligo comunitario disposto dalla Direttiva 91/676 relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole	<p>" Direttiva 91/676 Art. 10, comma 1:</p> <p>"In merito al periodo quadriennale decorrente dalla notifica della presente direttiva e ad ogni periodo quadriennale successivo, gli Stati membri presentano alla Commissione una relazione contenente le informazioni specificate all'allegato V."</p> <p>Recepimento Direttiva 91/676: D.Lgs 152/2006 Trasmissione dati dalle Regioni/PA Trento e Bolzano ad <b>ISPRA</b>, ex-APAT: D.M. 198/2002 Settore 3 – Protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole.</p>
Gestione dell'informazione ambientale sulla balneazione	"Decreto 30 marzo 2010, n. 97, Art. 6, comma 2: "L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, a seguito dell'acquisizione dell'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica, di cui alla tabella 1 dell'allegato F, messo a disposizione dal Ministero della salute attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane non appena i suddetti dati sono resi disponibili dalle Regioni e comunque non oltre l'8 marzo, rinvia al Ministero della



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p>salute entro il 30 aprile, tramite specifica funzionalità di download resa disponibile sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane, lo stesso elenco, nello stesso formato, delle acque di balneazione, corredato dalle codifiche dei Distretti Idrografici, delle sotto-unità dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonché dei corpi idrici associati all'elenco delle acque di balneazione.</p> <p>Decreto 30 marzo 2010, n. 97, Art. 6, comma 2:</p> <p>“Il Ministero della salute, ... mette a disposizione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, ogni quattro mesi, a partire dal 30 maggio 2011, attraverso il Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, tramite specifica funzionalità di upload massivo, i dati relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E nonché le informazioni sulla stagione balneare....</p>
<p>Gestione dell'informazione ai sensi del D. Lgs di classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali</p> <p>Predisposizione e pubblicazione manuale per le metodiche di riferimento, liste tassonomiche e aggiornamenti elementi di qualità biologica.</p>	<p><b>D.M. 260/2010 “Classificazione dei corpi idrici” in attuazione del D.Lgs 152/2006; art.1, c.3</b> " recante i criteri tecnici per la classificazione dello stato dei corpi idrici superficiali, per la modifica delle norme tecniche del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, predisposto ai sensi dell'articolo 75, comma 3, del medesimo decreto legislativo:</p> <p><b>Art. 1, comma 3:</b> “Fatto salvo quanto stabilito nell'allegato di cui al comma 1, l'ISPRA predispone un manuale per la raccolta delle metodiche di riferimento da utilizzare per la classificazione dello stato ecologico dei corpi idrici e mette a disposizione sul Sistema informativo nazionale per la tutela delle acque italiane (SINTAI) le liste tassonomiche e gli eventuali aggiornamenti cui far riferimento per gli elementi di qualità biologica previsti nell'allegato 1 del presente decreto”</p> <p><b>Art. 2. Comma 2:</b> “L'ISPRA cura che le amministrazioni e gli Istituti scientifici nazionali competenti accedano, attraverso il sistema SINTAI, alle informazioni rese disponibili ai sensi del comma 1”</p>
<p>Sviluppo e gestione del Sistema Informativo SIVIRI a supporto della CoNVIRI (Commissione Nazionale per la Vigilanza sull'uso delle Risorse Idriche)</p> <p>1. Manutenzione e gestione del sistema SIVIRI</p> <p>2. Elaborazione dati SIVIRI per produzione report finalizzati alla relazione al Parlamento da parte della CoNVIRI</p> <p>3. Reingegnerizzazione del sistema SIVIRI</p>	<p>Attività svolta a supporto del MATTM in base al <b>Regolamento di applicazione del SIVIRI, art. 7, comma 4</b>, approvato con Delibera CoNVIRI n. 17 del 16/12/2009 di cui è stato dato avviso sulla G.U. n. 28 del 4/2/2010.</p> <p>Il Regolamento, a tal riguardo, recita: <b>"L'ISPRA (Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale)</b> fornisce il supporto tecnico necessario per lo sviluppo e la messa in opera del SIVIRI, assicurandone il funzionamento e l'accesso generalizzato protetto attraverso la rete Internet. L'attività è svolta in relazione alla vigilanza sull'uso delle risorse idriche di cui è titolare la Commissione CoNVIRI, di cui all'art. 161 D.Lgs 152/2006 ed alla L. 77/2009.</p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

Attività per la quale il MATTM si avvale di ISPRA	La Commissione è stata soppressa, nelle more delle successive attribuzioni di competenza l'attività è attualmente svolta da ISPRA
Verifica, aggregazione e comunicazione (al Ministero e all'EEA) di informazioni e dati sulla qualità dell'aria (ex EoI, ozono estivo e questionari trasmessi dalle regioni e dalle province autonome). Attività con cadenza annuale	<b>D.Lgs. N. 155/2010, art. 19, C. 12.</b> L'ISPRA, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, <b>verifica la completezza e la correttezza dei dati e delle informazioni ricevuti</b> ai sensi dei commi 1, 4, 5 e 7, e dell'articolo 6, comma 3, nonché la conformità del formato, ed, a seguito di tale verifica, aggrega su base nazionale tutti i dati e le informazioni delle appendici da VI a IX, mantenendone il formato. A tale aggregazione si procede per la prima volta nel 2013 con riferimento ai dati ed alle informazioni relativi al 2012... ....I dati e le informazioni necessari ai fini dell'applicazione del sistema di scambio reciproco previsto dalla decisione della Commissione europea 97/101/CE del 27 gennaio 1997 sono trasmessi dalle regioni e dalle province autonome o, su delega, dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, all'ISPRA entro il 30 aprile di ciascun anno. successiva trasmissione, da parte dell'ISPRA all'Agenzia europea per l'ambiente, entro il 1° ottobre di ciascun anno
Popolamento degli indicatori del Piano di azione ambientale per la Relazione annuale sull'attuazione della Strategia per lo Sviluppo Sostenibile in Italia	<b>Deliberazione. CIPE 57/2002</b> “Strategia d'azione ambientale per lo sviluppo sostenibile in Italia”, art. 3, comma 2. Art.3 [senza titolo] 2. L'Istituto nazionale di statistica, <b>l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente</b> e l'Ente nazionale per l'energia e l'ambiente inviano i dati disponibili, con riferimento agli indicatori di cui al successivo art. 4, alla segreteria della VI Commissione CIPE per lo sviluppo sostenibile entro il 30 marzo di ciascun anno, al fine di permettere una verifica dello stato di attuazione della Strategia.

**5. Analisi, valutazione e controlli**

ISPRA assicura lo sviluppo di strumenti di analisi dei dati e delle informazioni ambientali ai fini dell'attuazione di processi valutativi nei diversi ambiti di intervento delle politiche di sostenibilità ambientale anche a supporto del MATTM e di altre amministrazioni pubbliche, assicurando le attività di ricerca in tali ambiti.

Attività	Riferimenti legislativi
Verifiche di ottemperanze di cui ai decreti VIA Attività Osservatorio Ambientale TorValdaliga Nord	<b>D.Lgs. 152/2006</b> e s.m. Il Ministero dell'Ambiente, anche per il tramite della Commissione VIA VAS ha assegnato e assegna a Ispra alcune verifiche di ottemperanza. I decreti VIA e le determinazioni direttoriali di VIA (verifica di assoggettabilità) includono prescrizioni con verifiche di ottemperanza esplicitamente poste in capo a <b>ISPRA</b> e/o in coordinamento con le ARPA.
Monitoraggio delle applicazioni di VAS	<b>D. Lgs.152/2006</b> e s.m.i., art. 18 “il monitoraggio assicura il controllo sugli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione dei piani e dei programmi approvati e la verifica del raggiungimento degli obiettivi di

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	sostenibilità prefissati, così da individuare tempestivamente gli impatti negativi imprevisi e da adottare le opportune misure correttive”. “Il monitoraggio è effettuato dall’Autorità procedente in collaborazione con l’Autorità competente anche avvalendosi del sistema delle Agenzie ambientali e dell’ <b>Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.</b> ” <b>Art. 34, comma 8,</b> “il sistema di monitoraggio, effettuato anche avvalendosi delle Agenzie ambientali e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( <b>ISPRA</b> ), garantisce la raccolta dei dati concernenti gli indicatori strutturali comunitari o altri appositamente scelti dall’autorità competente”.
Valutazione del Danno Ambientale	<b>D.L. 208/2008</b> art. 2 “Danno ambientale” 1. Nell’ambito “..” di interventi di bonifica e messa in sicurezza di uno o più siti di interesse nazionale, al fine della stipula di una o più transazioni globali, “..”, nonché del danno ambientale,”..” il MATTM può, sentiti l’ Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ( <b>ISPRA</b> ) “..”, predisporre uno schema di contratto.
Controlli ambientali ai sensi del decreto legislativo 152/06 e smi, art. 29 decies (già decreto legislativo n. 59 del 2005 art. 11)(provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale)	Il citato riferimento normativo recita: “... <b>l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</b> , per impianti di competenza statale, o le agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente, negli altri casi, accertano, secondo quanto previsto e programmato nell’autorizzazione ai sensi dell’articolo 29-sexies, comma 6 e con oneri a carico del gestore: a) il rispetto delle condizioni dell’autorizzazione integrata ambientale; b) la regolarità dei controlli a carico del gestore, ... c) che il gestore abbia ottemperato ai propri obblighi di comunicazione ... <b>l’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca ambientale</b> esegue i controlli di cui al comma 3 anche avvalendosi delle agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente territorialmente competenti, .....
Parere ai sensi del decreto legislativo 152/06 e smi, art. 29 quater, comma 7 (“i provvedimenti di Autorizzazione Integrata Ambientale di competenza statale includono il Piano di Monitoraggio e Controllo..)	Il citato riferimento normativo recita: “Nell’ambito della Conferenza dei servizi di cui al comma 5, vengono acquisite le prescrizioni del sindaco di cui agli articoli 216 e 217 del regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonché il parere <b>dell’Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale</b> per gli impianti di competenza statale o delle Agenzie regionali e provinciali per la protezione dell’ambiente per quanto riguarda il monitoraggio ed il controllo degli impianti e delle emissioni nell’ambiente
Esercizio delle funzioni ispettive ai sensi del DPR 207/02	<b>DPR 207/02 art. 11</b> , comma 2, di approvazione dello statuto dell’ <b>APAT</b> , prevede l’emanazione di un decreto da parte del Direttore Generale per disciplinare le modalità di esercizio delle funzioni ispettive, nonché l’articolo 18, che attribuisce allo stesso Direttore Generale il compito di individuare, per ciascuna area funzionale, il personale destinato all’esercizio di tali funzioni;

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

<p>L'Istituto assicura le funzioni di <b>vigilanza sull'uso pacifico dell'energia nucleare</b> e, in maniera schematica, svolge le seguenti attività:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- istruttorie per pareri alle amministrazioni procedenti per le autorizzazioni su installazioni nucleari, impiego sorgenti di radiazioni ionizzanti, trasporto materie radioattive;</li> <li>- istruttorie approvazione progetti e vigilanza installazioni nucleari;</li> <li>- certificazioni;</li> <li>- predisposizione guide tecniche;</li> <li>- supporto alle amministrazioni per lo sviluppo normativo;</li> <li>- commissioni Tecniche e Mediche;</li> <li>- istruttorie per pareri su piani di protezione fisica installazioni e materie nucleari e relativi controlli;</li> <li>- adempimenti internazionali nel campo delle salvaguardie;</li> <li>- gestione e sviluppo delle competenze</li> </ul>	<p>Legge n. 1860/1962 - D.Lgs n. 230/1995 - DPR n. 1450/1970 - Legge n. 1240/1971 - Legge n.332/2003 - Legge n. 368/2003, - D.Lgs. n. 52/2007 - D.Lgs. n. 23/2009 - Circolare Min. Trasporti n. 162/1996 - Trattato Euratom - Accordi di verifica nell'ambito del Trattato di non Proliferazione Nucleare - - Convenzione con MSE Protocollo Aggiuntivo Salvaguardie, - Disp. n°: 395 Dic. 2007, n° 055/08 22/10/2008</p> <p>L.61/94 art.1 "l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) [...] svolge:</p> <p>a) le attività tecnico-scientifiche di cui all'articolo 01, comma 1, di interesse nazionale,</p> <p>(Attività tecnico-scientifiche per la protezione dell'ambiente). [...] le attività tecnico-scientifiche connesse all'esercizio delle funzioni pubbliche per la protezione dell'ambiente consistono: [...] l) nei controlli ambientali delle attività connesse all'uso pacifico dell'energia nucleare e nei controlli In materia di protezione dalle radiazioni"</p>
<p>Gestione della rete nazionale di sorveglianza della radioattività ambientale RESORAD. Coordinamento delle ARPA APPA e enti e organismi partecipanti. Gestione della Banca dati nazionale DBRad</p>	<p>"Trattato EURATOM Artt. 35 e 36 - - D.Lgs. 230/95 art 104: <b>ANPA</b> a) coordina le misure effettuate dagli istituti, enti o organismi di cui sopra, riguardanti la radioattività dell'atmosfera, delle acque, del suolo, delle sostanze alimentari e bevande e delle altre matrici rilevanti, seguendo le modalità di esecuzione e promuovendo criteri di normalizzazione e di intercalibrazione; b) promuove l'installazione di stazioni di prelevamento di campioni e l'effettuazione delle relative misure di radioattività, quando ciò sia necessario per il completamento di un'organica rete di rilevamento su scala nazionale, eventualmente contribuendo con mezzi e risorse, anche finanziarie; c) trasmette, in ottemperanza all'articolo 36 del Trattato istitutivo della CEEA, le informazioni relative ai rilevamenti effettuati. - Per quanto attiene alle reti nazionali, l'<b>ANPA</b> provvede inoltre alla diffusione dei risultati delle misure effettuate</p>
<p>Riconoscimento degli organismi per la misura della concentrazione di radon nei luoghi di lavoro</p>	<p><b>D.Lgs. 230/95 art 104:- - Art. 107 comma 3:</b> - Gli organismi ... di cui all'articolo 10-ter, comma 4 (radon), devono essere riconosciuti idonei ... da istituti previamente abilitati ... Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'interno e della sanità, sentiti l'<b>ANPA</b>, l'istituto di metrologia primaria delle radiazioni ionizzanti e l'<b>ISPESL</b>, sono disciplinate le modalità per l'abilitazione dei predetti istituti - - Art. 160: - Le disposizioni di cui all'articolo 107 si applicano tre anni dopo la data di entrata in vigore dei decreti previsti in tale articolo; nelle more, le attività continuano a svolgersi secondo le condizioni già in atto. <b>All'ANPA</b> e all'<b>ISPESL</b> sono attribuite le funzioni di</p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	istituti abilitati di cui all'articolo 107, comma 3
Adempimenti derivanti dal regolamento REACH sulle sostanze chimiche pericolose	<p><b>Regolamento (CE) n.1907/2006 (REACH)</b> in materia di registrazione, valutazione, autorizzazione, restrizioni delle sostanze chimiche <b>Legge 6 aprile 2007, n.46; DM 22 novembre 2007</b> (che definisce gli specifici finanziamenti annuali per ISPRA diversi dall'ordinario contributo dello Stato)</p> <p>Art. 5 bis, comma 4. Per l'esecuzione delle attività previste al comma 1, l'autorità competente si avvale del supporto tecnico-scientifico dell'<b>Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici</b> e dell'Istituto superiore di sanità.</p>
Monitoraggio della qualità dei combustibili	<p><b>D.Lgs. 66/05 art 7</b></p> <p>1. L'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di seguito denominata: «<b>APAT</b>», elabora e sottopone annualmente al Parlamento una relazione in merito alla qualità dei combustibili commercializzati nell'anno precedente.... 4. Entro il 30 giugno di ogni anno, a decorrere dal 2005, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea, nel formato previsto dalle pertinenti norme tecniche comunitarie, una relazione, predisposta dall'<b>APAT</b> nel rispetto delle norme di cui all'articolo 10, comma 2, contenente i dati, relativi all'anno civile precedente, sulla qualità dei combustibili in distribuzione, sui volumi totali di benzina e di combustibile diesel in distribuzione, sui volumi totali di benzina con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg e di combustibile diesel con un tenore massimo di zolfo di 10 mg/kg in distribuzione, nonché i dati relativi alla presenza sul territorio nazionale degli impianti di distribuzione di cui agli articoli 3, comma 2, e 4, comma 2.</p>
Inventario nazionale delle attività a rischio di incidente rilevante	<p><b>D.Lgs. 334/99</b> e s.m.i. art. 15 comma 4. Il Ministero dell'ambiente predispone e aggiorna, nei limiti delle risorse Finanziarie previste dalla legislazione vigente avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (<b>ANPA</b>), l'inventario degli stabilimenti suscettibili di causare incidenti rilevanti e la banca dati suoli esiti di valutazione dei rapporti di sicurezza e dei sistemi di gestione della sicurezza.</p>
Ecolabel Ecoaudit EMAS	<p><b>DM 413/95 art. 3</b> 1. Il Comitato, per l'esercizio delle funzioni relative alla concessione del marchio CEE di qualità ecologica e dell'attività di audit in campo ambientale, si avvale del supporto tecnico, logistico e funzionale dell'Agenzia nazionale per l'ambiente (<b>ANPA</b>), la quale provvede per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con risorse a carico del proprio bilancio. .... 2. Per l'espletamento dell'attività di supporto tecnico, logistico e funzionale l'<b>ANPA</b> individua, nell'ambito dei propri servizi e nei limiti della propria dotazione organica, un contingente di personale non superiore a venti unità, salvo diverse esigenze del</p>

ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	Comitato. 3. L'ANPA provvede a nominare al proprio interno, un responsabile per l'Ecolabel ed un responsabile per l'Ecoaudit appartenenti entrambi ai ruoli dirigenziali e comunica i relativi nominativi al Comitato. 4. Alle spese per la realizzazione delle attività di supporto di cui ai precedenti commi, non rientranti nelle finalità istituzionali dell'ANPA, si provvede a valere sulle risorse di cui all'articolo 5, comma 2, della legge 8 ottobre 1997, n. 344.
--	--

6. Coordinamento del Sistema Agenziale	
Attività	Riferimenti legislativi
Promozione e coordinamento del Sistema Agenziale: - Consiglio Federale - Comitato Tecnico Permanente - programmazione triennale delle attività interagenziali	<b>L.61/94</b> art.1 “l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA) [...] svolge: [...]” b) le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie di cui all'articolo 03 allo scopo di rendere omogenee sul piano nazionale le metodologie operative per l'esercizio delle competenze ad esse spettanti; Dm Ambiente 21 maggio 2010, n. 123 Articolo 2 Compiti istituzionali 1. L' <b>Istituto</b> svolge attività di ricerca, consulenza strategica, assistenza tecnico-scientifica, sperimentazione e controllo, conoscitiva, di monitoraggio e valutazione, nonché di informazione e formazione, anche post-universitaria, in materia ambientale, con riferimento alla tutela delle acque, alla difesa dell'ambiente atmosferico, del suolo, del sottosuolo, della biodiversità marina e terrestre e delle rispettive colture, nonché alla tutela della natura e della fauna omeoterma, esercitando le funzioni già di competenza dell'Apat, dell'Icram e dell'Infs. 2. Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l' <b>Istituto</b> promuove, anche attraverso il Consiglio federale di cui all'articolo 15 del presente regolamento, lo sviluppo del sistema nazionale delle Agenzie e dei controlli in materia ambientale di cui cura il coordinamento [...].

7. Metrologia ambientale e rete nazionale dei laboratori	
Attività	Riferimenti legislativi
Sviluppo e convalida di metodi ecotossicologici per l'applicazione del regolamento REACH e applicazione armonizzata a livello nazionale delle buone pratiche di laboratorio (BPL).	<b>DM salute 22/11/2007</b> Allegato I punto 1.6 “... L'APAT in particolare: 13) fornisce supporto tecnico-scientifico ...omissis... per le attività di sviluppo dei laboratori di saggio e per le attività di ricerca finalizzate all'individuazione di metodi alternativi ai test che richiedono l'uso di animali”
Estensione dell'accreditamento del Centro SIT n. 211 (servizio metrologia ambientale)	<b>D. Lgs 155/2010</b> Art. 17 ( <i>Qualità della valutazione in materia di aria ambiente</i> )



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

<p>ai parametri della qualità dell'aria. Partecipazione alla rete di laboratori AQUILA (rete di laboratori di riferimento per la qualità dell'aria)</p>	<p>” <b>Decreto MATTM e MEF 123/2010 Art. 2</b> “C.2. Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, l'Istituto ... omissis... garantisce l'accuratezza delle misurazioni e il rispetto degli obiettivi di qualità e di convalida dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.” <b>D. Lgs 155/2010 Art. 17 “c. 4.</b> Il laboratorio nazionale di riferimento designato ai sensi del comma 8 organizza, con adeguata periodicità, programmi di intercalibrazione su base nazionale correlati a quelli comunitari ....”</p>
<p>Aggiornamento e convalida ai sensi della ISO 17025 di metodi analitici chimico-fisici e biologici per il monitoraggio delle acque interne (aggiornamento manuali APAT/IRSA del 2003 e del manuale APAT46/2007)</p>	<p><b>D. Lgs 30/2009</b> Allegato 3 parte A.2.1 punto 12 a) per le sostanze per cui non sono presenti metodi analitici normalizzati, in attesa che metodi analitici validati ai sensi della ISO 17025 siano resi disponibili da <b>ISPRA</b>, in collaborazione con IRSA, CNR ed ISS, il monitoraggio sarà effettuato utilizzando le migliori tecniche, sia da un punto di vista scientifico che economico, disponibili.</p> <p><b>DM 56/2009 Allegato 1 parte A.3.10</b> procedure analitiche .. omissis.. basate su norme tecniche riconosciute a livello internazionale (CEN, ISO, EPA) o nazionale (UNI) o metodi (validati ai sensi della ISO 17025) proposti dall'<b>ISPRA</b> o da CNR-IRSA per i corpi idrici fluviali e lacustri.</p> <p><b>D.Lgs. 219/2010, art. 78 quinquies</b> L'<b>ISPRA</b> assicura che i metodi di analisi, compresi i metodi di laboratorio, sul campo e on line, utilizzati dalle agenzie regionali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "ARPA", e dalle agenzie provinciali per la protezione dell'ambiente, di seguito: "APPA", ai fini del programma di monitoraggio chimico svolto ai sensi dell'allegato 1 alla parte terza, siano convalidati e documentati ai sensi della norma UNI-EN ISO/CEI - 17025:2005 o di altre norme equivalenti internazionalmente accettate.;</p> <p><b>art. 78 sexies</b> L'<b>ISPRA</b> verifica che i requisiti minimi di prestazione per tutti i metodi di analisi siano basati su una incertezza di misura definita conformemente ai criteri tecnici riportati alla lettera A.2.8.-bis, sezione A "Stato delle acque superficiali", parte 2 "Modalità per la classificazione dello stato di qualità dei corpi idrici" dell'allegato 1 alla parte terza.</p>
<p>Predisposizione di linee guida sugli aspetti metrologici delle misure della qualità dell'aria (procedure di QA/QC)</p>	<p><b>L. 88/2008 Art. 10</b> (Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa) “Comma c) introdurre una specifica disciplina e una ripartizione delle competenze, in materia di qualità dell'aria, relativamente all'approvazione degli strumenti di campionamento e misura, delle reti di misurazione e dei metodi di valutazione, all'accreditamento dei laboratori, alla definizione delle procedure di approvazione e di accreditamento, alla garanzia della qualità delle misurazioni ed ai connessi controlli, prevedendo, al fine di</p>



ISPRA – Relazione sulla gestione 2015

	<p>garantire criteri omogenei su tutto il territorio nazionale, che le relative <b>linee guida siano definite dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).</b>"</p> <p><b>D. Lgs 155/2010 Art. 17 (Qualità della valutazione in materia di aria ambiente) Comma 1.</b> "Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 13 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, <b>sulla base delle linee guida tecniche dell'ISPRA</b>, sono stabilite: a) le procedure di garanzia di qualità previste per verificare il rispetto della qualità delle misure dell'aria ambiente; b) le procedure per l'approvazione degli strumenti di campionamento e misura della qualità dell'aria.</p>
Estensione dell'accreditamento SIT alla taratura degli strumenti per la misurazione del rumore ambientale	<p><b>DM 123/2010 Art.2 comma 2</b> Con riferimento alle attività di cui al comma precedente, <b>l'Istituto</b> ...omissis... garantisce l'accuratezza delle misurazioni ...omissis... dei dati anche attraverso l'approvazione di sistemi di misurazione, l'adozione di linee guida e l'accreditamento dei laboratori.</p>
Realizzazione di strumenti per la garanzia dell'accuratezza e dell'affidabilità delle misurazioni e armonizzazione delle modalità operative delle Agenzie	<p><b>D. Lgs. 219/2010, art. 78 octies</b> L'ISPRA assicura la comparabilità dei risultati analitici dei laboratori ARPA, APPA o degli enti appaltati da queste ultime, sulla base: a) della promozione di programmi di prove valutative delle competenze che comprendono i metodi di analisi di cui all'articolo 78-quinquies per i misurandi a livelli di concentrazione rappresentativi dei programmi di monitoraggio delle sostanze chimiche svolti ai sensi del presente decreto; b) dell'analisi di materiali di riferimento rappresentativi di campioni prelevati nelle attività di monitoraggio e che contengono livelli di concentrazioni adeguati rispetto agli standard di qualità ambientali di cui all'articolo 78-sexies, comma 1.,.</p> <p><b>D.Lgs 219/2010, art.78 octies, c.3:</b> I programmi di prove valutative di cui al comma 2, lettera a), vengono organizzati dall'ISPRA o da altri organismi accreditati a livello nazionale o internazionale, che rispettano i criteri stabiliti dalla norma UNI EN ISO/CEI 17043:2010 o da altre norme equivalenti accettate a livello internazionale</p> <p><b>DPR 207/2002 art. 14 comma 2</b></p> <p>...Le attività di indirizzo e coordinamento tecnico nei confronti delle Agenzie regionali e delle province autonome concernono: a) l'adozione di criteri di regolarità e di omogeneità delle misure in campo ambientale per la convalida dei dati; b) l'elaborazione delle metodologie per le attività di raccolta e di convalida dei dati e per la realizzazione di reti di monitoraggio in applicazione della normativa vigente; c) l'elaborazione e la diffusione di criteri, metodi e linee guida per le attività di controllo e protezione ambientale.</p>